

COMUNE DI CALVISANO

Provincia di Brescia

Codice 10284

G.C. Numero 218 del 22-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI CORRISPETTIVO - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze si è riunita, previo l'osservanza delle formalità prescritta dalla vigente normativa, la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TURINI GIAMPAOLO	SINDACO	P
PARI MARCO	ASSESSORE	P
SPEZIA MARISA	ASSESSORE	P
MUTTI MATTEO	ASSESSORE	P
CAPRA SONIA	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE avv. Vincelli Michelangelo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO arch. TURINI GIAMPAOLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'articolo 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, c. 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- La legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
 1. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 2. L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Dato atto che:

- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- contestualmente, il comma 704 della citata legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutiva della ta.res nel 2013.

Ritenuto che:

- Il comma 668 dell'art. 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che recita: "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della tari".
- Ai sensi del secondo periodo del comma 668 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd "metodo normalizzato");

Atteso che:

- Nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema di misurazione del rifiuto secco indifferenziato;
- Ai sensi del secondo periodo del comma 668 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd Metodo Normalizzato);

Considerato che:

- Il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e

- all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- La quota variabile del prelievo verrà suddivisa in:
 - a) Una quota calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili (ad eccezione dei costi individuati a copertura della quota calcolata);
 - b) Una quota misurata, correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di smaltimento in una percentuale compresa tra il 5 e il 20% dei costi variabili.
 - La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche sarà quindi determinata:
 - a) Per la quota variabile calcolata basandosi della metodologia dettata dal D.P.R. 158/1999 e quindi utilizzando i coefficienti di produttività Kb;
 - b) Per la quota variabile misurata rapportandola alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto.
 - Al fine di prevenire fenomeni di elusione/evasione vengono individuati, sulla base dei coefficienti di produzione dei rifiuti indicati dal DPR 158/99, un quantitativo teorico e una soglia minima di produzione che verranno attribuiti all'utente in caso di totale assenza di conferimenti o di conferimenti inferiori alla soglia minima suddetta;
 - Il coefficiente di compattazione idoneo a determinare il rapporto volume in litri/ peso in kg attribuibile ad ogni contenitore è stato individuato mediante rilevazioni empiriche su di un campione di utenze condotte dal soggetto gestore;

Considerato inoltre che:

- l'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche viene effettuata in continuità con l'esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze mentre la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile della tariffa discende dall'imputazione dei costi del servizio secondo la metodologia dettata dal DPR 158/99 e dalle previsioni contenute nelle linee guida ministeriali.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il piano finanziario relativo all'anno 2019 (PEF 2019);
- I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nella determinazione del piano tariffario sono stati, nel pieno rispetto degli incombenti previsti dalla normativa di riferimento, una sostanziale continuità nella ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mantenendo contestualmente un rapporto equo nella definizione del prelievo tariffario applicato alla singola utenza;
- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi al 60,06% alle utenze domestiche ed al 39,94 % alle utenze non domestiche così come riportato nello schema riepilogativo inserito nella pag.2 dell'allegato Report Simulazione Calvisano PEF 2019 ;
- E' stata redatta dal soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, CBBO ambiente e territorio srl, la Relazione di accompagnamento, prevista dall'art. 8 del DPR n.158/1999;

Vista la nuova formulazione dell'art. 1, c. 652, della Legge 147/2013, a seguito delle modifiche di cui al comma 27 lettera a) della Legge 28/12/2015 n.208;

Ritenuto opportuno:

- Utilizzare, in assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di adattamento di cui all'allegato C2 aumentati o diminuiti del 50% rispetto a quelli previsti dal DPR 158/99 1, così come disposto dal comma 652 dell'art.1 legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e come modificata dall' art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 ed in particolare:
 - 1) Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell'allegato 1 punto 4 Tabella 1b (Ka coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa), e punto 4.2 Tabella 2 (Kb coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa);
 - 2) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, aumentati o diminuiti del 50% rispetto a quelli previsti dal DPR 158/99 in misura diversa, rispetto alle varie categorie, in modo da perseguire una perequazione nel carico fiscale evitando aumenti economici troppo elevati a carico di particolari categorie che, ai sensi dell'applicazione del DPR 158/99, hanno subito, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori;

Preso atto che:

- Dei quantitativi teorici delle soglie, delle tariffe unitarie e dei coefficienti di cui all'allegato simulazione Calvisano tariffe coefficienti e soglie per calcolo del presente atto deliberativo, determinati come precedentemente descritto;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
- l'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, che nella fattispecie assume natura di corrispettivo ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, compete al Consiglio comunale ai sensi del comma 683 della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli allegati schemi tecnici;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal responsabile del servizio interessato;

Vista la dichiarazione espressa dal responsabile del servizio contabile con la quale si attesta che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che viene espressa ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile così come riportato nello schema riepilogativo inserito nell'allegato Report Simulazione Calvisano nonché tra utenze domestiche e non domestiche come riportato del presente atto deliberativo;
- 2) di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie, di cui alla documentazione allegata al presente atto deliberativo;
- 3) di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
TURINI GIAMPAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000 a partire dal
- viene comunicata ai capigruppo consiliari designati, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

CALVISANO,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

CALVISANO,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo